



Berna, 8 novembre 2023

Modifica dell'ordinanza sull'imposizione degli autoveicoli (OIAut)

Soppressione dell'esenzione dall'imposta per gli autoveicoli elettrici

Spiegazioni



Compendio

La presente modifica di ordinanza mira a sopprimere l'attuale esenzione dall'imposta per gli autoveicoli elettrici. Scopo di tale soppressione è fermare le perdite di entrate dall'imposta sugli autoveicoli, già oggi consistenti e destinate a crescere nei prossimi anni per via della mobilità elettrica in notevole aumento.

Situazione iniziale

Sulla base della legge federale sull'imposizione degli autoveicoli, la Confederazione riscuote un'imposta del 4 per cento sugli autoveicoli destinati al trasporto di persone o di merci. Gli autoveicoli elettrici sono esenti dall'imposta in virtù dell'ordinanza sull'imposizione degli autoveicoli. L'esenzione si applica dall'introduzione dell'imposta sugli autoveicoli nel 1997. Con tale esenzione il Consiglio federale intendeva allora creare incentivi economici per lo sviluppo della mobilità elettrica.

Negli ultimi anni la mobilità elettrica ha registrato una notevole crescita. Dal 2018 al 2022 il numero di autoveicoli elettrici importati annualmente in esenzione d'imposta è aumentato di quasi sei volte, passando da circa 8000 a oltre 45 000. Ciò comporta un consistente calo delle entrate fiscali. Le perdite fiscali nel 2022 sono ammontate a circa 78 milioni di franchi, mentre per il 2023 si prevedono perdite di circa 100–150 milioni di franchi. Mantenendo l'esenzione dall'imposta, entro il 2030 le perdite fiscali stimate oscilleranno tra circa 2,1 e quasi 3 miliardi di franchi.

Contenuto del progetto

Mediante la modifica dell'ordinanza sull'imposizione degli autoveicoli, l'esenzione dall'imposta per gli autoveicoli elettrici viene soppressa in data 1° gennaio 2024. In tal modo possono essere fermate le notevoli perdite fiscali a carico del Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA). Secondo il Consiglio federale, l'esenzione dall'imposta quale strumento di promozione non è più necessaria, dato che la mobilità elettrica si affermerà anche senza misure di incentivazione.

1. Situazione iniziale

Il 25 gennaio 2023 il Consiglio federale ha deciso diverse misure per eliminare il deficit strutturale del bilancio della Confederazione, tra cui la soppressione dell'esenzione dall'imposta per gli autoveicoli elettrici in data 1° gennaio 2024. Gli autoveicoli elettrici fabbricati in Svizzera destinati al trasporto di persone o di merci¹ sono quindi assoggettati alla normale aliquota del 4 per cento secondo la legge federale del 21 giugno 1996² sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut). Il 25 gennaio 2023 il Consiglio federale ha anche deciso di ridurre temporaneamente, ma almeno fino al 2028, a zero il conferimento al Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA) delle entrate derivanti dall'imposta sugli oli minerali (art. 86 cpv. 2 lett. f della Costituzione federale [Cost.]³).

La soppressione dell'esenzione dall'imposta richiede una modifica dell'ordinanza del 20 novembre 1996⁴ sull'imposizione degli autoveicoli (OIAut).

1.1 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 2020⁵ sul programma di legislatura 2019–2023 né nel decreto federale del 21 settembre 2020⁶ sul programma di legislatura 2019–2023.

La soppressione dell'esenzione dall'imposta per gli autoveicoli elettrici e quindi la modifica dell'OIAut risultano comunque opportune, affinché le misure per diminuire i deficit strutturali nel preventivo della Confederazione possano essere attuate.

1.2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

L'imposta sugli autoveicoli è un'imposta speciale di consumo, analogamente all'imposta sugli oli minerali, all'imposta sulle bevande spiritose, all'imposta sulla birra e all'imposta sul tabacco (art. 131 cpv. 1 Cost.). In quanto imposta monofase, viene riscossa un'unica volta all'importazione o in caso di fabbricazione di un autoveicolo in Svizzera. Gli Stati membri dell'Unione europea non conoscono un'imposta paragonabile per l'importazione o la fabbricazione di autoveicoli.

L'imposta sugli autoveicoli non va confusa con l'imposta cantonale sui veicoli riscossa annualmente. Alcuni Cantoni prevedono esenzioni dall'imposta o agevolazioni fiscali per gli autoveicoli elettrici. Anche gli Stati dell'Unione europea riscuotono imposte dello stesso genere (p. es. in Germania la «Kraftfahrzeugsteuer»).

2. Procedura di consultazione

Dal 5 aprile al 12 luglio 2023 si è svolta una procedura di consultazione sulla modifica dell'OIAut. I pareri pervenuti non hanno comportato alcuna modifica del progetto.

3. Punti essenziali del progetto

La LIAut autorizza il Consiglio federale a esentare totalmente o parzialmente gli autoveicoli elettrici dall'imposta sugli autoveicoli. Su questa base e in considerazione del risultato della procedura di consultazione che si è svolta da aprile a luglio 2023, il Consiglio federale ha deciso di sopprimere l'esenzione dall'imposta per gli autoveicoli elettrici applicata dall'introduzione dell'imposta sugli autoveicoli il 1° gennaio 1997. Di conseguenza, gli autoveicoli elettrici

¹ Piccoli veicoli per il trasporto di persone o di merci di peso unitario non eccedente 1600 kg nonché tutte le autovetture.

² RS 641.51

³ RS 101

⁴ RS 641.511

⁵ FF 2020 1565

⁶ FF 2020 7365

importati e quelli fabbricati in Svizzera destinati al trasporto di persone o di merci vengono assoggettati alla normale aliquota del 4 per cento secondo la LIAut.

4. Commento ai singoli articoli

Art. 1 cpv. 1 lett. d e 3

Nell'*articolo 1 capoverso 1* viene abrogata la *lettera d*. Gli autoveicoli elettrici importati sono quindi assoggettati alla normale aliquota del 4 per cento secondo l'articolo 13 LIAut.

Nell'*articolo 1 capoverso 3* viene modificata la *lettera a* (sostituzione della lettera d con la lettera c alla fine del periodo). Gli autoveicoli elettrici fabbricati in Svizzera sono quindi assoggettati alla normale aliquota del 4 per cento secondo l'articolo 13 LIAut.

Nell'*articolo 1 capoverso 3* viene apportata una modifica di carattere redazionale alla *lettera b*. Il contenuto della disposizione resta invariato.

Il sorgere del credito fiscale si fonda per gli autoveicoli importati sull'articolo 23 capoverso 1 LIAut, mentre per gli autoveicoli fabbricati in Svizzera sull'articolo 28 LIAut. All'importazione, il debito fiscale sorge pertanto contemporaneamente all'obbligazione doganale (art. 69 della legge del 18 marzo 2005⁷ sulle dogane). Nel quadro della fabbricazione in Svizzera, il credito fiscale sorge al momento dell'esecuzione della fornitura o al momento in cui ha inizio l'uso proprio. Durante il periodo transitorio tra l'esenzione dall'imposta e l'assoggettamento all'imposta, occorre prestare attenzione a questa circostanza. Ad esempio, gli autoveicoli elettrici che arrivano in Svizzera il 30 dicembre 2023, ma per i quali la dichiarazione doganale avviene però solo il 2 gennaio 2024, sono assoggettati all'imposta sugli autoveicoli.

5. Ripercussioni

5.1. Ripercussioni per la Confederazione

A seguito della soppressione dell'esenzione dall'imposta dal 1° gennaio 2024, per il periodo 2024–2030 si prevede che le entrate derivanti dall'imposizione degli autoveicoli elettrici oscilleranno tra 2,1 e quasi 3 miliardi di franchi. Tali mezzi vengono assegnati al FOSTRA sulla base della Costituzione federale, ciò che permette di mantenere le entrate provenienti dall'imposta sugli autoveicoli allo stesso livello di quello precedente alla notevole crescita della mobilità elettrica registrata a partire dal 2018. In cambio, il conferimento al FOSTRA delle entrate derivanti dall'imposta sugli oli minerali (di regola 10 %) può essere temporaneamente ridotto a zero, in modo da sgravare il bilancio. Sulla base della decisione del Consiglio federale del 25 gennaio 2023, questa misura entra in vigore contemporaneamente alla soppressione dell'esenzione dall'imposta.

Il progetto non implica maggiori oneri in termini di personale.

5.2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Il progetto non ha ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.

5.3. Ripercussioni sull'economia

In linea di massima, la soppressione dell'esenzione dall'imposta interessa gli importatori di autoveicoli nonché singoli fabbricanti in Svizzera. Per via dell'impostazione del sistema fiscale, questi pagano l'imposta sugli autoveicoli per un autoveicolo elettrico importato o fabbricato in Svizzera. Occorre tuttavia partire dal presupposto che l'imposta verrà addossata ai clienti (analogamente a quanto avviene per gli autoveicoli con motori a combustione). Per le imprese non vi sono oneri amministrativi supplementari.

⁷ RS 631.0

Non si prevede che la soppressione dell'esenzione dall'imposta influirà sul volume complessivo del mercato automobilistico.

5.4. Ripercussioni sull'ambiente

Il progetto avrebbe ripercussioni negative sull'ambiente qualora la soppressione dell'esenzione dall'imposta rallentasse in modo notevole lo sviluppo della mobilità elettrica (emissioni di gas serra). Ma ciò non dovrebbe accadere.

5.5. Altre ripercussioni

Non si prevedono ripercussioni in altri ambiti.

6. Aspetti giuridici

6.1. Costituzionalità

L'OIAut si basa sulla LIAut, che a sua volta si fonda sull'articolo 131 capoverso 1 lettera d Cost. Il progetto è dunque conforme alla Costituzione.

6.2. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto non ha ripercussioni sugli impegni internazionali della Svizzera.

6.3. Forma dell'atto

Il presente progetto prevede un adeguamento a livello di ordinanza.

6.4. Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non sottostà al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi (che comportano spese superiori a uno dei valori soglia) né nuovi crediti d'impegno o limiti di spesa (che comportano spese superiori a uno dei valori soglia).

6.5. Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale

L'imposta sugli autoveicoli è un'imposta speciale di consumo della Confederazione che non influisce sui Cantoni.

6.6. Conformità alla legge sui sussidi

Con la soppressione dell'esenzione dall'imposta per gli autoveicoli elettrici viene eliminata un'agevolazione fiscale simile a un sussidio.

6.7. Delega di competenze legislative

La modifica della disposizione non prevede alcuna delega di competenze legislative.

6.8. Protezione dei dati

Il progetto non ha alcun effetto sulle disposizioni in materia di protezione dei dati.